

Condizioni Generali di Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

A. Informazioni generali

1. Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i nostri rapporti commerciali, anche quelli futuri, con le aziende (di seguito "Acquirente") ai sensi del comma § 310 del C.C. tedesco.

Le condizioni generali dell'Acquirente diverse dalle presenti valgono soltanto previa nostra espressa autorizzazione scritta.

2. Eventuali accordi individuali, specifici caso per caso (compresi patti accessori, integrazioni e modifiche) hanno la precedenza sulle presenti Condizioni Generali. Per il contenuto di questo tipo di accordi, un contratto scritto o una nostra conferma scritta sono fondamentali.

3. Anche in assenza di una dichiarazione speciale, le disposizioni di legge valgono come integrazione, a meno che, nelle presenti Condizioni Generali non siano state modificate direttamente o siano state escluse espressamente.

B. Stipula del contratto

1. Le nostre offerte non sono impegnative. Il contratto si perfeziona soltanto con l'accettazione dell'ordine dell'Acquirente. Questo vale anche se abbiamo consegnato all'Acquirente documentazioni tecniche (ad esempio disegni, dati tecnici, specifiche), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, sui quali ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore.

2. Ci riserviamo il diritto di utilizzare procedure di accettazione dell'ordine dell'Acquirente diverse, che sono abituali nel settore (ad esempio mediante conferma d'ordine), senza che questo influisca sulla stipula del contratto.

C. Condizioni di fornitura

1. Se non riusciamo a mantenere i termini di consegna vincolanti per motivi di cui non siamo responsabili (mancata disponibilità della prestazione, ad esempio per mancato approvvigionamento dei nostri fornitori), informeremo immediatamente l'Acquirente e stabiliremo un nuovo termine di consegna in base alle condizioni. Se la prestazione non sarà disponibile neanche al momento del nuovo termine di consegna, abbiamo il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto; eventuali controprestazioni già effettuate verranno rimborsate immediatamente. I nostri diritti giuridici (ad esempio esclusione dell'obbligo di prestazione) e i diritti dell'Acquirente di cui alle presenti Condizioni Generali restano invariati.

2. Il ritardo di consegna si configura secondo le disposizioni legali. Tuttavia, in questo caso è necessario che l'Acquirente invii un sollecito di consegna.

3. La consegna avviene franco fabbrica o franco filiale (luogo d'adempimento) con il tipo di spedizione più conveniente per noi. Eventuali spese aggiuntive per un tipo di spedizione scelto dall'Acquirente sono a carico dell'Acquirente.

Le spese d'imballo vengono addebitate a prezzo di costo.

4. La spedizione della merce avviene a rischio (distruzione, deterioramento, ritardi) dell'Acquirente. Se la spedizione ritarda per motivi di cui non siamo responsabili, il rischio viene trasferito nel momento in cui viene comunicato che la merce è pronta da spedire. Il passaggio giuridico del rischio per ritardo di presa in consegna resta invariato.

D. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Il prezzo di acquisto decorre e deve essere pagato entro 14 giorni dalla data della fattura e fornitura della merce. Il ritardo di pagamento si configura con la scadenza del termine di pagamento. Per la durata del ritardo il prezzo d'acquisto viene gravato di interessi al tasso di interesse legale per ritardi di pagamento, con riserva degli ulteriori diritti.

2. All'Acquirente spettano i diritti di compensazione e di ritenzione soltanto se la relativa obiezione è stata determinata giuridicamente o da noi riconosciuta.

3. Se il nostro diritto al pagamento è a rischio per insolvenza dell'Acquirente (ad esempio in caso di richiesta di notifica di una procedura d'insolvenza), secondo le disposizioni legali, abbiamo il diritto di rifiutare la fornitura della prestazione e, se necessario con preavviso, a recedere dal contratto (§321 C.C. tedesco). Per produzioni speciali abbiamo il diritto di recedere con effetto immediato.

I regolamenti legali sulla rinuncia del termine di preavviso restano invariati.

E. Riserva di proprietà

1. Fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri ci riserviamo la proprietà sulla merce.

2. In caso di violazioni degli obblighi, soprattutto in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto, secondo le disposizioni legali, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione della merce.

La richiesta di restituzione non implica contemporaneamente la dichiarazione di recesso; abbiamo il diritto di richiedere la restituzione della merce e di riservarci il recesso. In caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto faremo valere questi diritti soltanto dopo la decorrenza senza risultati o rinuncia legale di un termine definitivo di pagamento commisurato.

3. L'Acquirente può lavorare e/o cedere la merce nel corso dell'attività commerciale normale.

In questo caso valgono come integrazione le seguenti disposizioni.

3.1. La riserva di proprietà viene estesa ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscela o unione, di cui restiamo i produttori. Se restano in essere diritti di proprietà di terzi, acquistiamo la comproprietà in rapporto al valore della merce. Per il resto il prodotto vale come merce riservata.

3.2. Per sicurezza i crediti risultanti dalla rivendita ci vengono ceduti già da adesso dall'Acquirente totalmente o per l'importo della nostra quota di comproprietà. Noi accettiamo la cessione.

I diritti dell'Acquirente citati al comma 2 valgono anche per quanto riguarda i crediti ceduti.

L'Acquirente resta autorizzato, insieme a noi, alla riscossione dei crediti.

3.3. Se il valore delle garanzie supera i nostri crediti per oltre il 10%, su richiesta dell'Acquirente sbloccheremo delle garanzie a nostra scelta.

F. Rivendicazione dell'Acquirente sui difetti

1. Per l'assenza di vizi e difetti della merce (incluse forniture errate e quantità mancanti) siamo responsabili secondo le disposizioni legali, a meno che di seguito non sia diversamente stabilito.

Le disposizioni legali per il regresso del fornitore restano invariate in ogni caso.

2. Come accordo sulla qualità valgono soltanto le descrizioni del prodotto, oggetto del singolo contratto. Ad integrazione del regolamento giuridico, la merce è priva di vizi quando presenta caratteristiche conformi alla descrizione del prodotto da noi fornita all'Acquirente. Per dichiarazioni pubbliche di terzi (ad esempio comunicazioni pubblicitarie) non ci assumiamo alcuna responsabilità.

3. Le rivendicazioni dell'Acquirente sui difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ad obblighi legali di ispezione e ricorso.

L'Acquirente deve darci il tempo e l'opportunità di ispezionare il difetto contestato e, soprattutto, a questo scopo deve consegnarci la merce.

4. Se la merce è difettosa, possiamo scegliere se adempiere al contratto eliminando il difetto (correzione) o fornendo merce priva di vizi (fornitura di sostituzione). Il nostro diritto legale di rifiuto resta invariato.

5. Se l'adempimento fallisce o un termine da stabilire a cura dell'Acquirente scade senza successo o non è indispensabile secondo le disposizioni legali, l'Acquirente può recedere dal contratto di acquisto o chiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Il diritto di recesso non sussiste per i difetti non eliminabili.

6. I diritti dell'Acquirente al risarcimento danni o al rimborso di spese inutili sussistono soltanto sulla base delle seguenti disposizioni, con esclusione di qualsiasi altra disposizione.

G. Altre responsabilità

1. Siamo obbligati al risarcimento danni, per qualsiasi motivo giuridico, soltanto in caso di dolo o negligenza grave. Tuttavia siamo responsabili anche in caso di negligenza semplice,

- per i danni risultanti da lesioni a organi vitali, personali o della salute;
- per danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale; in questo caso la nostra responsabilità è limitata al rimborso del danno più comune prevedibile.

Le precedenti limitazioni di responsabilità non valgono se nascondiamo un difetto con dolo o se abbiamo assunto una garanzia. Lo stesso vale per i diritti dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità dei produttori.

2. Al di fuori della nostra responsabilità sui difetti, il diritto di recesso o di disdetta dell'Acquirente vale soltanto in caso di violazione degli obblighi da parte nostra; in particolare si esclude il diritto di disdetta libero (ad esempio ai sensi dei §§651,649 C.C. tedesco). Il recesso o la disdetta devono essere comunicati per iscritto. Per il resto valgono le disposizioni legali e gli effetti legali.

3. La responsabilità per la durata viene assunta soltanto in caso di immagazzinamento secondo la norma DIN 7716; per la data di scadenza consultare l'etichetta del prodotto.

H. Prescrizione

1. In deroga al § 438 par. 1 n. 3 del C.C. tedesco, il termine di prescrizione generale per rivendicazioni su vizi e difetti è di un anno dalla consegna.

2. Per opere e materiali il termine di prescrizione è di due anni dalla consegna. Le norme speciali di prescrizione della rivalsa legale del fornitore restano invariate e valgono a vantaggio dell'acquirente anche quando alla base della prestazione al consumatore non vi è un contratto di acquisto ma un contratto d'appalto con termine di prescrizione di cinque anni.

3. Restano invariate in tutti i casi le norme legali per i diritti di restituzione reali di terzi, per la rivalsa sul fornitore e per casi di negligenza.

4. Se nell'ambito del contratto dobbiamo risarcire i danni all'Acquirente per eventuali difetti o a causa di questi, vengono applicati i termini di prescrizione legali completi del diritto commerciale (§ 438 C.C. tedesco).

I termini di prescrizione valgono anche per rivendicazioni concorrenti di risarcimento danni esterne al contratto, a meno che per il caso specifico l'applicazione della prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 C.C. tedesco) non preveda un prescrizione più breve. I termini di prescrizione della legge sulla responsabilità dei produttori restano invariati.

I. Scelta del diritto applicabile e foro competente

1. Viene applicato il diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione di tutti gli ordinamenti giuridici e discipline contrattuali internazionali e sopranzionali, in particolare del diritto commerciale UN. Le premesse e gli effetti della riserva di proprietà sono soggette al diritto del relativo luogo di immagazzinamento della merce.

Per i contratti internazionali valgono le regole internazionali in materia di definizione delle forme contrattuali abituali nel commercio (Incoterms) nella relativa edizione valida.

2. Per i commercianti l'unico foro competente, anche a livello internazionale, è il tribunale di Traunstein. Tuttavia abbiamo il diritto di presentare un'istanza anche presso il foro generale dell'acquirente.

Data aggiornamento: agosto 2004